

# UNIONE MONTANA VALBRENTA



**unione  
montana  
valbrenta**

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ALLO STUDIO

### Indice:

*Art. 1 – Oggetto*

*Art. 2 – Requisiti per l'ammissione al concorso*

*Art. 3 – Domanda e documentazione da presentare*

*Art. 4 – Bando, presentazione della domanda e disposizioni varie*

*Art. 5 – Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado*

*Art. 6 – Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado*

*Art. 7 – Criteri di assegnazione per gli studenti universitari*

*Art. 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali*

### *Art. 1 – Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di incentivi allo studio a favore di studenti residenti nei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna che abbiano frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado o un corso di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, conseguendo la promozione alla classe o al corso successivo, nonché per gli studenti frequentanti corsi universitari in Italia o all'estero (in quest'ultimo caso dimostrando l'equipollenza del titolo, secondo i criteri previsti dalla legge).
2. Le norme del presente Regolamento hanno validità per tutti i Comuni citati al comma 1 del presente articolo, ferma restando la discrezionalità della singola Amministrazione Comunale di decidere se attivare o meno le borse di studio in oggetto.
3. Ogni Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di decidere discrezionalmente il numero di incentivi da assegnare nelle varie categorie.
4. Gli importi di ciascun incentivo sono rispettivamente di:
  - 150 € per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
  - 200 € per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
  - 250 € per gli studenti universitari.
5. Gli incentivi allo studio sono attribuiti mediante graduatoria da esperirsi tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 2, facciano pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata dalla documentazione prescritta dal bando.
6. Gli incentivi sono annuali e l'importo degli stessi potrà essere rideterminato e aggiornato annualmente dalla Giunta dell'Unione Montana Valbrenta, in base alla disponibilità di bilancio.

### *Art. 2 – Requisiti per l'ammissione al concorso*

Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza in uno dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, San Nazario, Solagna o Valstagna, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;
- b) Per gli studenti che hanno frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado: aver conseguito una votazione non inferiore a 9/10 all'esame finale;
- c) Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado: aver frequentato l'anno scolastico conseguendo la promozione alla classe successiva o l'accesso all'esame di maturità con una votazione media non inferiore a 8/10 (il punteggio è determinato dal calcolo della media esatta dei voti, con esclusione del voto di religione);
- d) Per gli studenti di facoltà universitarie: aver conseguito una media non inferiore a 26/30, calcolando la media di tutti gli esami sostenuti dal 1° ottobre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando al 30 settembre dell'anno di pubblicazione del bando medesimo, e aver raggiunto, grazie a quegli stessi esami, un minimo di 35 crediti formativi.

### *Art. 3 – Domanda e documentazione da presentare*

1. La domanda dovrà essere presentata in carta libera, debitamente sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, oppure da genitore esercente la responsabilità genitoriale.
2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e del richiedente;
  - b) Fotocopia del codice fiscale del richiedente;
  - c) *Per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado:*
    - Copia del certificato dell'esame finale;*Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado:*

- Copia della scheda di valutazione di fine anno e, per gli studenti fino al quarto anno, copia di un documento che attesti l'iscrizione all'anno successivo;

*Per gli studenti universitari:*

- Attestazione rilasciata dall'università dalla quale risultino registrati e datati tutti gli esami superati con i relativi voti e crediti (non è ammessa fotocopia del libretto universitario) e copia di un documento che attesti l'iscrizione all'anno successivo o la domanda di laurea per gli studenti dell'ultimo anno.

Tutta la documentazione richiesta è in esenzione da bollo.

#### ***Art. 4 – Bando, presentazione della domanda e disposizioni varie***

1. Il bando di concorso per l'assegnazione degli incentivi allo studio previsti dal presente Regolamento sarà pubblicato entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Esso dovrà contenere le norme relative al contenuto delle domande, le modalità di presentazione delle stesse e l'ufficio a cui dovranno pervenire, prevedendo la data per il termine ultimo della presentazione, nonché la data entro cui verranno assegnate le borse di studio.
3. Non saranno prese in considerazione le domande:
  - inviate oltre i termini previsti dal bando;
  - non corredate della documentazione richiesta o comunque non conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Le separate graduatorie previste dagli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento saranno formulate secondo i criteri di assegnazione previsti nei medesimi articoli.

#### ***Art. 5 – Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado***

1. Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che abbiano concluso il terzo anno e superato l'esame finale con un punteggio non inferiore a 9/10.
2. Nell'ipotesi di parità di punteggio, verrà considerato, per la formazione della graduatoria, il reddito del nucleo familiare, come certificato nei modi di legge.

#### ***Art. 6 – Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado***

1. Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che hanno frequentato l'anno scolastico conseguendo la promozione alla classe successiva o l'accesso all'esame di maturità con una media dei voti non inferiore a 8/10.
2. Le borse di studio verranno assegnate tramite la formazione di tre separate graduatorie:
  - a) studenti frequentanti le classi appartenenti ai licei;
  - b) studenti frequentanti le classi appartenenti agli istituti tecnici;
  - c) studenti frequentanti le classi appartenenti alle scuole professionali;
3. Il punteggio è determinato dal calcolo della media esatta dei voti, con esclusione del voto di religione, e le graduatorie verranno stabilite in base al criterio del maggior punteggio.
4. Nell'ipotesi di parità di punteggio con numero fisso di incentivi, verrà considerato il reddito del nucleo familiare, come certificato nei modi di legge.
5. Nel caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio in una specifica graduatoria, la stessa o le stesse verranno attribuite ai candidati inseriti in un'altra graduatoria, in base al maggior punteggio, come determinato dal precedente comma 3 del presente articolo.

#### ***Art. 7 – Criteri di assegnazione per gli studenti universitari***

1. Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti universitari che abbiano conseguito una media non inferiore a 26/30, calcolando la media di tutti gli esami sostenuti dal 1° ottobre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando al 30 settembre dell'anno di pubblicazione del bando medesimo e che abbiano raggiunto, grazie a quegli stessi esami, un minimo di 35 crediti formativi.
2. Le borse di studio verranno assegnate tramite la formazione di due separate graduatorie:
  - a) studenti frequentanti le classi di laurea appartenenti alle Aree Sanitaria e Scientifica;
  - b) studenti frequentanti le classi di laurea appartenenti alle Aree Sociale ed Umanistica.
3. Le graduatorie verranno stabilite in base al criterio del maggior punteggio, determinato dalla media esatta, non ponderata, dei voti.
4. Nell'ipotesi di parità di punteggio verrà considerato il reddito del nucleo familiare, come certificato nei modi di legge.
5. Nel caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio relativamente ad una delle due graduatorie, le stesse verranno attribuite ai candidati inseriti nell'altra graduatoria, in base al maggior punteggio, come determinato dal precedente comma 3 del presente articolo.

#### ***Art. 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali***

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva. Dall'entrata in vigore, è da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato adottato dai Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna, che contrasti con il presente Regolamento.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
3. In sede di prima applicazione il termine di cui all'articolo 4 è differito al 31/12/2017.